

IL DIVIETO DI ANALOGIA

1. Il divieto di analogia come norma sull'interpretazione. 2. Il fondamento del divieto di analogia. 3. La struttura dell'argomento analogico. 4. Divieto di analogia e elencazioni normative. 5. Divieto di analogia e definizioni normative. 6. I limiti al divieto di analogia: una questione aperta.

1. – Il divieto di analogia come norma sull'interpretazione

La disposizione «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati» viene comunemente letta nel significato di stabilire il divieto di comminare sanzioni amministrative sulla base di un'interpretazione che porti ad estendere l'applicazione della legge al di fuori delle fattispecie ivi specificamente previste. In altri termini questa disposizione reca il c.d. «divieto di analogia». Il testo legislativo è fraseggiato sulla falsariga dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile: «le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati» e dell'art. 1 del codice penale: «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite».

Alla pari dei testi menzionati, dunque, l'art. 1, c. 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, «*Modifiche al sistema penale*» si caratterizza per essere una disposizione destinata non a regolare fattispecie, ma posta a disciplinare l'attività dell'interprete: è cioè una disposizione sull'interpretazione.

La letteratura giuridica si è a lungo interrogata sulla natura e sull'efficacia delle norme sull'interpretazione e il dibattito su questi temi è tuttora piuttosto vivace, anche perché si colloca entro lo sfondo costituito dalla discussione sulle diverse concezioni dell'attività interpretativa stessa, in merito alla quale tuttavia, per evidenti ragioni, non è possibile soffermarsi in questa sede e che deve essere perciò data in una certa misura per conosciuta¹.

La questione che si è posta riguardo a norme di questo tipo verte soprattutto sulla loro efficacia o, per usare un'espressione figurata, sulla loro stessa «natura». Secondo una tradizione culturale già risalente nel tempo, le disposizioni poste dal legislatore a disciplina dell'attività interpretativa esprimono vere e proprie norme giuridiche e regolano questa attività senza distinguere tra il procedimento intellettuale e il suo risultato², né tra l'attività di

¹ Per un'ampia analisi in argomento, il rinvio obbligatorio è a G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni*, Milano 1980, cui si farà spesso riferimento.

² Su questa fondamentale distinzione tra contesto euristico e contesto giustificativo dell'attività dell'interprete, in particolare del giudice ma, più in generale, di ogni «operatore del diritto», si vadano le pagine fondamentali di M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova 1975, 145 seg..